

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E
CUSTODIA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ZONE
PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030**

In Zone (BS) nella Sede Municipale, addi' _____ del mese di _____ dell'anno 2026
Il Comune di Zone, con sede in Zone (BS) – Via Monte Guglielmo n. 42, codice fiscale:
80015590179 e partita IVA: 00841790173, qui rappresentato da Bortolotti Sonia, nata a _____ il
_____, domiciliata ai fini del presente presso la sede comunale, la quale dichiara di agire
in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di
nomina numero 4 del 24.04.2025),

e

l'Associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **SOS RANDAGI** (di seguito
Associazione) con sede in Brescia, Via Girelli, n.6, codice fiscale 98094250176, nella persona
del legale rappresentante Sig.ra Ann Christine Terenghi, nata a _____ il _____, CF _____,
la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione;
richiamati:

la legge 11 agosto 1991 numero 266, "Legge quadro sul volontariato";

il Codice civile;

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- il principio, sancito dall'art 118 della Costituzione, di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- l'articolo 2 della legge quadro 266/1991 definisce attività di volontariato quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
- l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali e gli altri soggetti pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che "dimostrino attitudine e capacità operativa";

CONSIDERATO

Che l'associazione è dotata di idonea struttura per il ricovero degli animali d'affezione che risponde ai requisiti richiesti dalla norma, ed è iscritta nel registro della Regione Lombardia dal 19/04/2010, previsto dall'articolo 6 della legge quadro, garantisce l'esistenza della copertura assicurativa degli operatori e ha, quali prioritari scopi sociali, l'assistenza, il ricovero e la successiva ricollocazione dei cani randagi e degli animali in genere (art. 2 Statuto associativo)

Tanto richiamato e premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione è ispirata ai principi normativi stabiliti della normativa nazionale Legge 281/1991, articoli 86/87/91 del DPR 320/54 e dalla normativa regionale in materia veterinaria – Legge Regionale n. 33/2009 e Legge n. 15/2016 e ss.mm.ii.

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per la gestione del servizio di ricovero e cura di cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei

canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS, nonché dei cani affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica, dei cani ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione della cultura di rispetto e responsabilità nei confronti degli animali domestici e assimilati, attività che migliori il rapporto con l'ambiente, la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Articolo 3 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza 31/12/2030. Il Comune e l'Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio è da considerare di pubblica utilità, per cui in nessun caso può essere interrotto o sospeso. Nell'ipotesi in cui dovessero intervenire gravi emergenze di carattere sanitario che richiedano un trasferimento immediato dei cani ad altra struttura, l'Associazione dovrà essere in grado di porre a disposizione del Comune una struttura alternativa.

Le modalità di svolgimento dei servizi affidati sono le seguenti:

1. trasporto al proprio canile dei cani di volta in volta accalappiati dal servizio apposito di ATS competente per territorio che abbiano terminato il periodo di osservazione nel canile sanitario;
2. le operazioni di trasferimento devono avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati, tenuti in efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche ai danni causati a terzi dagli animali trasportati;
3. agli animali presi in carico devono essere assicurate, come previsto dalla normativa vigente, condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.
4. Servizio di recupero e accudimento cani per eventuale decisione dell'Amministrazione Comunale (vedi Articolo 8) .

In particolare, dovranno essere assicurati:

- il nutrimento nella quantità e qualità adeguate alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale e la disponibilità ininterrotta di acqua potabile;
- i box di ricovero dei cani, dotati di una cuccia/pedana ed essere in parte coperti in modo da garantire adeguato riparo in inverno ed in estate;
- uno spazio idoneo al libero movimento degli animali. A tal fine, i box non devono essere sovraffollati;
- la pulizia ed il lavaggio dei box quotidiani;
- locali idonei da adibirsi ad interventi veterinari e per la stabulazione dei cuccioli e dei cani malati o anziani;
- periodiche e frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
- la toelettatura;
- le visite veterinarie periodiche o al bisogno degli animali ricoverati nella struttura, al fine di garantire lo stato di benessere degli animali;
- un'uscita giornaliera dal box con attività ricreativa presso aree di sgambamento o tramite passeggiate con i volontari;

- durante la primavera e l'estate dovranno essere intensificate le disinfezioni contro zecche e pulci;
- le vaccinazioni, le profilassi preventive e le eventuali cure necessarie per garantire la salute degli animali ad opera di medici veterinari;
- in caso di morte di un soggetto, l'Associazione provvederà all'incenerimento dell'animale a proprio carico con conseguente comunicazione anagrafica;

Articolo 5 Servizi Aggiuntivi

L'Associazione eroga il servizio di training riabilitativo dei cani. Il servizio ha lo scopo di favorire il recupero comportamentale degli animali ricoverati presso la struttura. L'Associazione garantisce lo svolgimento di attività sui cani custoditi volte a migliorare la comunicazione dell'animale, facilitare il giusto approccio alle novità, incrementare la pro-socialità, bilanciare il controllo delle iniziative, riequilibrare le motivazioni per far sì che ogni elemento possa esprimere le proprie potenzialità e incrementare così le possibilità di essere dato in affidamento. Questo servizio vedrà incrementate le possibilità di adozione dei randagi catturati sul proprio territorio da parte dei privati e contemporaneamente vedrà minimizzati i rientri.

L'Associazione eroga inoltre il servizio di consulenza post adozione. Il servizio è rivolto ai privati cittadini che prendono in affido un cane custodito presso il rifugio dell'Associazione e riguarda il comportamento, l'educazione e la gestione in ambiente domestico.

Articolo 6 Promozione delle adozioni

L'Associazione si impegna a promuovere l'adozione da parte di privati degli animali ricoverati, vagliando attentamente l'idoneità dei nuovi affidatari e nel rispetto di tutte le procedure di legge.

Articolo 7 – Iniziative e aperture al pubblico

L'associazione garantisce ampia apertura della struttura al pubblico, al fine di agevolare le adozioni, pubblicizzandole anche su sito internet e social. L'Associazione organizza inoltre frequenti banchetti informativi su tutto il territorio provinciale nonché eventi presso la struttura stessa.

Articolo 8 – Contributo

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il Comune riconosce all'Associazione un contributo annuale A FORFAIT di euro 0,15 + IVA AD ABITANTE, da versare a seguito di fattura che verrà emessa nei primi mesi dell'anno successivo e sulla base del numero di abitanti registrati al 31/12 da Voi comunicati.

In caso di animali ritirati a seguito di richiesta da parte della Vostra Amministrazione Comunale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: causa sfratto, morte proprietario, intervento da parte di assistenti sociali), verrà attivato un canone giornaliero pari a 3 € per tutto il perdurare della permanenza dell'animale. Per questi particolari casi, la fattura verrà emessa separatamente come da Vostre indicazioni (particolari impegni di spese o determinate).

Articolo 9 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna formalmente ad esercitare ogni forma di vigilanza sul proprio territorio direttamente e/o con l'ausilio dell'Associazione al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare situazioni nelle quali la presenza di animali randagi o vaganti costituisce un rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Articolo 10 – Controllo e vigilanza

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni / sopralluoghi all'interno della struttura o con altre idonee modalità, verifica periodicamente la qualità del servizio reso dall'Associazione.

Articolo 11 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa 1/64176/119/167329814**

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente qualora l'Associazione:

- violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Articolo 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa vigente.

Articolo 15 - Spese di registrazione

La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata. Nessun onere fiscale di bolli o d'altro tipo sarà posto a carico dell'Associazione per la stipulazione della presente convenzione se non prevista da norma di legge o preventivamente concordata tra le parti. L'eventuale registrazione della presente convenzione viene prevista solo per il caso d'uso (art 6 Dpr 131/1986). La sottoposizione della stessa al bollo, se prevista dalla legge relativa, sarà al 50% a carico di ognuna delle parti.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Comune di Zone – _____

Associazione SOS Randagi – Sig. Ann Christine Terenghi _____